

Bruxelles, 11 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0248(NLE)**

**11591/23
ADD 1**

PECHE 283

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 422 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione (UE) 2019/862

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 422 final - ANNEX.

All.: COM(2023) 422 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 422 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di Decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione
per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione
(UE) 2019/862**

ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC)

1. PRINCIPI

Nell'ambito della WCPFC, l'Unione:

- a) garantisce che le misure adottate nell'ambito della WCPFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;
- b) promuove gli obiettivi dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ) e in occasione della 15^a Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 15), in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette;
- c) contribuisce all'attuazione del Green Deal europeo, in particolare delle strategie sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e delle strategie "Dal produttore al consumatore" e "Un'Europa più forte nel mondo";
- d) persegue gli obiettivi della strategia per la plastica e del piano d'azione per l'inquinamento zero, in particolare la riduzione dell'inquinamento marino e da plastica;
- e) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- f) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹;
- g) si conforma agli obiettivi della comunicazione congiunta sull'agenda dell'UE per la governance internazionale degli oceani² per quanto riguarda la conservazione della

¹ 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

² JOIN/2022/28 final del 24.6.2022.

biodiversità marina e alle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta³;

- h) si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della WCPFC e garantisce che le misure adottate nell'ambito della WCPFC siano conformi agli obiettivi della convenzione WCPFC;
- j) promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);
- i) persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- j) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione WCPFC, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, e a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- k) promuove, ove opportuno, il coordinamento tra la WCPFC e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell'ambito dei rispettivi mandati;
- l) promuove, tra le ORGP riguardanti i tonnid, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della WCPFC:

- a) misure volte a promuovere la conservazione e il [pieno] ripristino degli ecosistemi marini e della biodiversità e la sostenibilità degli stock, tenendo conto delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
- b) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione WCPF basate sui migliori pareri scientifici disponibili, ad esempio la normativa sui totali ammissibili di cattura e i contingenti o lo sforzo di pesca per la cattura delle risorse biologiche marine vive regolamentate dalla WCPFC, al fine di ricostituire o mantenere tali risorse a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, tali misure comprendono azioni specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, al fine di mantenere lo sforzo di pesca a livelli compatibili con il ripristino di tali stock;
- c) misure intese a promuovere la raccolta dei dati sulla pesca al fine di consentire solide valutazioni degli stock, incentivare le attività scientifiche del comitato scientifico della WCPFC e sostenere decisioni di gestione basate su dati scientifici, misure volte a rafforzare il suo comitato di conformità, promuovere una cultura ispirata al rispetto delle norme ed effettuare valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti;
- d) misure volte a rafforzare la cooperazione tra la WCPFC e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) al fine di garantire un approccio coerente alla conservazione

³ 15973/22 del 13.12.2022.

delle specie marine pertinenti, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati per consentire solide valutazioni degli stock;

- e) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei pescherecci INN e l'incrocio dei dati con quelli di altre ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture;
- f) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell'ambito della WCPFC, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie della FAO sui trasbordi;
- g) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione WCPF conformemente alla convenzione WCPF e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- h) misure volte a ridurre l'inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi sulla base delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca;
- i) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
- j) raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);
- k) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;
- l) misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della WCPFC.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione

nelle riunioni della commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale

Prima di ogni riunione della WCPFC, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della WCPFC, un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell'Unione proposta, per esame e approvazione degli elementi specifici della posizione che dovrà essere espressa a nome dell'Unione.

Qualora nel corso di una riunione della WCPFC sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell'immediato, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi.